

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 665-ter}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

—

Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota
in materia di avviamento al lavoro

*(Già articoli da 1 a 19, da 21 a 25 e da 51 a 53 del disegno di legge n. 665, stralciati
dalla XIII Commissione permanente (Lavoro e previdenza sociale) in sede legislativa nella
seduta del 24 luglio 1985)*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

NORME IN MATERIA
DI COLLOCAMENTO ORDINARIO

ART. 1.

(Istituzione delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego).

Ai fini dell'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità sono istituite le sezioni circoscrizionali per l'impiego per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, con competenza territoriale sub-comunale, comunale o sovracomunale. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina con propri decreti il comune o i comuni rientranti nella competenza della singola sezione circoscrizionale, tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative.

I lavoratori residenti nei comuni compresi nell'ambito della circoscrizione che intendano concludere un contratto di lavoro subordinato devono iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1961, n. 5. Presso tale sezione opera la commissione circoscrizionale per l'impiego, nominata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e composta dal dirigente della sezione o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative; per ogni

membro effettivo è nominato un supplente. Essa svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelle attribuite alle commissioni comunali per il lavoro a domicilio di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 877; tali organi collegiali, esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione, sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

La commissione circoscrizionale, nell'ambito delle direttive e dei criteri generali stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dalla commissione regionale per l'impiego, impartisce disposizioni alla sezione circoscrizionale ai fini dell'attuazione delle procedure di collocamento.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente e per il tramite di sezioni decentrate e di recapiti periodici nei vari comuni o loro frazioni.

Nelle more della istituzione delle nuove strutture circoscrizionali, i compiti attribuiti a dette strutture sono svolti dalle commissioni e sezioni comunali esistenti.

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quarto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera, ai

fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

ART. 2.

(Composizione delle commissioni regionali per l'impiego).

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri di ogni commissione regionale per l'impiego in modo tale che questa risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal presidente della giunta stessa, con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati dal Consiglio regionale della regione interessata, con voto limitato ad uno;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative nelle regioni in cui queste rivestano particolare rilevanza dal punto di vista occupazionale;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzano i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni e integrazioni.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che faccia parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionali dell'impiego, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività che detto personale è chiamato ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza, sin dal momento del relativo comando.

ART. 3.

(Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali).

Ai componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali per l'impiego è corrisposto un gettone giornaliero di presenza, le cui modalità e misure saranno stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

I suddetti componenti delle commissioni che siano lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi senza retribuzione dal servizio per il tempo necessario per partecipare ai lavori delle commissioni.

ART. 4.

(Direzione generale per l'impiego presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

La direzione generale del collocamento della manodopera assume la denominazione di direzione generale per l'impiego.

ART. 5.

(Direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Le funzioni amministrative dello Stato previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale sono esercitate dalla direzione generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale, che viene istituita.

Il direttore generale per gli interventi statali e comunitari di formazione professionale è membro della commissione centrale per l'impiego.

ART. 6.

(Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, alla quale sono affidate le funzioni della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Alla direzione generale sono affidati i seguenti compiti:

a) programmazione ed organizzazione delle rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori ed attività, nonché sui flussi quantitativi e qualitativi della manodopera e sulle previsioni occupazionali, anche in raccordo con le analoghe rilevazioni promosse nell'ambito comunitario;

b) elaborazione e pubblicazione dei dati rilevati;

c) elaborazione del rapporto annuale sulla manodopera, da presentarsi alla commissione centrale per l'impiego entro il 31 luglio di ogni anno;

d) coordinamento delle indagini e delle rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali per garantire l'omogeneità dei dati.

Per l'adempimento delle loro funzioni, le strutture statali, centrali e regionali dell'osservatorio del mercato del lavoro si avvalgono, oltre che degli altri uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, dell'ISFOL, delle amministrazioni o enti pubblici specializzati e delle strutture di osservazione e rilevazione sul mercato del lavoro, istituite dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Presso la direzione generale di cui al primo comma è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da sette esperti di cui due designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica e cinque designati dall'Istituto centrale di statistica, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto per lo studio della congiuntura, dalla Banca d'Italia e dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

L'ISFOL può avvalersi, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, della collaborazione di organismi pubblici e di altri enti ed istituti di ricerca mediante la stipula di apposite convenzioni.

Le commissioni regionali per l'impiego e le commissioni circoscrizionali per l'impiego debbono disporre, per i rispettivi ambiti territoriali, dei dati relativi ai livelli e alle strutture dell'occupazione e della disoccupazione, articolati per aree territoriali, per settori di attività e per grado di qualificazione, nonché dei dati relativi alle previsioni occupazionali, e a tal fine sono autorizzati ad utilizzare le diverse fonti informative disponibili.

ART. 7.

*(Obblighi di informazione
a carico delle imprese).*

Le informazioni dirette presso le imprese e i dati relativi saranno assunti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 22 luglio 1961, n. 628. Le imprese sono tenute a fornire i dati e le informazioni legalmente richieste, con i vincoli e le garanzie previste dal quarto comma del citato articolo 4.

Tali dati sono obbligatoriamente trasmessi alle strutture periferiche dell'osservatorio statale del mercato del lavoro nonché a quelle di osservazione e rilevazione promosse dalle regioni in funzione degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con le stesse modalità di cui al primo comma le commissioni regionali e quelle circoscrizionali possono disporre indagini particolari su aspetti specifici del mercato del lavoro nei rispettivi ambiti territoriali, avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Alle imprese aderenti ad associazioni imprenditoriali o che ad esse conferiscano apposito mandato è consentito assolvere agli obblighi di cui ai commi precedenti mediante la trasmissione dei dati richiesti, secondo le modalità fissate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso le associazioni medesime.

ART. 8.

(Assunzioni dirette).

L'assunzione diretta di personale è consentita esclusivamente ai datori di lavoro non imprenditori nonché alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici quando procedano alle assunzioni mediante pubblica graduatoria ovvero pubblico concorso.

L'assunzione diretta è ammessa altresì:

a) per il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro;

b) per il personale con qualifica di dirigente.

Della avvenuta assunzione, i datori di lavoro, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono dare comunicazione alla sezione circoscrizionale di collocamento competente per territorio entro 15 giorni.

Coloro che non ottemperano all'obbligo della comunicazione di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di lire 50.000, elevabile, in caso di ripetuta inosservanza,

vanza, a lire 200.000, per ogni lavoratore assunto, irrogata dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro e da versare al fondo per la mobilità della manodopera istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 9.

(Assunzioni mediante richiesta nominativa).

La richiesta nominativa di lavoratori è ammessa, oltre che per le categorie da determinarsi ai sensi dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, anche:

a) per i lavoratori con funzioni direttive e di concetto;

b) per i lavoratori destinati ad imprese artigiane che impieghino non più di 12 dipendenti, ovvero alle altre imprese che impieghino non più di 10 dipendenti compresi i lavoratori da assumere, ed esclusi gli apprendisti; quando della stessa unità produttiva siano titolari più società tra loro di fatto collegate, il suddetto limite è riferito ai dipendenti dell'unità produttiva unitariamente considerata;

c) per il personale destinato a svolgere mansioni di vigilanza o di guardia giurata o mansioni di custodia di beni aziendali, ovvero implicanti maneggio di denaro e valori, quando per tali mansioni sia prevista apposita indennità dal contratto collettivo nazionale applicabile;

d) per i giovani di età inferiore a 26 anni che abbiano conseguito la qualifica richiesta presso un corso di formazione professionale della durata di almeno 1.800 ore istituito o riconosciuto dalla regione o presso un istituto professionale di Stato o riconosciuto, entro 12 mesi dalla conclusione dell'attività formativa. I predetti corsi dovranno essere conformi alla disciplina stabilita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 18, lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845; in regime transitorio dovranno essere conformi alla vigente

disciplina regionale. Quando i lavoratori che chiedono di partecipare ai corsi suddetti siano in numero superiore ai posti disponibili, nell'ammissione dei lavoratori ai corsi stessi devono essere seguiti i criteri di precedenza stabiliti per l'avviamento al lavoro.

Sono fatte salve le norme di legge in materia di assunzioni di particolari categorie di lavoratori concernenti particolari settori produttivi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, possono essere determinate, per l'avviamento al lavoro con richiesta nominativa, categorie di lavoratori destinati ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di infrastrutture rilevanti per la sicurezza dello Stato.

Le categorie di lavoratori altamente specializzati per i quali è ammessa la richiesta nominativa, a norma dell'articolo 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono determinate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, ogni tre anni, sentita la commissione centrale per l'impiego.

Il nulla osta per le assunzioni, in accoglimento di richieste nominative, è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

La richiesta nominativa di nulla osta per l'avviamento deve contenere le stesse indicazioni previste per la richiesta numerica.

ART. 10.

(Assunzione mediante passaggio diretto).

Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore

di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno dodici mesi.

Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite temporale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

ART. 11.

*(Diritto di precedenza
per i lavoratori stagionali).*

I lavoratori che abbiano prestato, in tutti i settori economici ad eccezione di quello industriale, attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche ai lavoratori assunti a norma della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni continuano ad avere efficacia.

ART. 12.

(Iscrizione nelle liste di collocamento).

All'atto della prima iscrizione nelle liste di collocamento e, ove ritenuto opportuno, in occasione della successiva conferma o reiscrizione, oppure su iniziativa del lavoratore interessato, viene effettuato un accertamento preliminare, con il lavoratore stesso, al fine di registrarne aspirazioni, attitudini, specie e grado di qualificazione o specializzazione professionale, tenute presenti anche le esigenze di armonizzazione con i sistemi di classificazione professionale adottate nell'ambito comunitario, ed eventuali disponibilità per particolari tipi di rapporto di lavoro o di mansioni, consentiti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi, ivi compresi quelli di cui al successivo articolo 20, nonché per la frequenza di corsi di formazione professionale.

A tale scopo la sezione circoscrizionale per l'impiego si avvale della documentazione professionale esibita dal lavoratore e di ogni altro sussidio tecnico ritenuto opportuno, eventualmente proposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

In caso di insufficiente o inidonea documentazione circa il livello di preparazione professionale dichiarato dall'interessato, la sezione, in attuazione delle disposizioni della commissione circoscrizionale, effettua il relativo accertamento avvalendosi di idonee strutture di formazione professionale quali previste dalla legge 21 dicembre 1975, n. 845.

Le sezioni circoscrizionali possono altresì, qualora il lavoratore non posseda una qualifica professionale, accertarne la disponibilità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione. Le sezioni circoscrizionali operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni previste dagli articoli 16-ter e 16-quater della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dagli articoli 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, sono soppresse.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati a lui relativi che vengono registrati a norma del presente articolo. Contro l'accertamento di cui al primo comma è data facoltà di ricorso ai sensi dell'articolo 21 della presente legge. Non si applica il termine di cui al secondo comma del medesimo articolo 21.

ART. 13.

(Controllo dello stato di disoccupazione).

Le commissioni regionale e circoscrizionale dispongono che la sezione circoscrizionale, anche avvalendosi dell'Ispettorato del lavoro, eserciti accertamenti sull'effettività dello stato di disoccupazione eventualmente dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale un'anagrafe dei lavoratori disoccupati, sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che, in seguito alle indagini di cui ai commi precedenti, risultino essere titolari di rapporti di lavoro, anche irregolari, od esercitare diverse attività lavorative o imprenditoriali, vengono immediatamente convocati dalla commissione circoscrizionale per essere sentiti in proposito. La commissione procede quindi, tenuto conto anche della natura dell'attività svolta dal lavoratore, alle opportune modifiche delle registrazioni relative a detti lavoratori e della loro classificazione ai fini dell'avviamento al lavoro.

ART. 14.

(Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento).

A modifica dell'articolo 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento sono classificati nel modo seguente:

1^a classe: lavoratori disoccupati ovvero che siano occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione; conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratti a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i quattro mesi nell'anno solare;

2^a classe: lavoratori occupati, esclusi quelli assegnati alla 1^a classe, che aspirino a diversa occupazione;

3^a classe: pensionati titolari di trattamento di quiescenza.

Le classi di cui al primo comma costituiscono ordine di precedenza nell'avviamento al lavoro.

La commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto del carico familiare, della situazione economica e patrimoniale del lavoratore, nonché dell'anzianità di iscrizione nelle liste, secondo gli orientamenti generali assunti dalla commissione centrale per l'impiego. A tal fine deve essere in ogni caso prevista per i coniugi entrambi disoccupati, sino all'avviamento al lavoro di uno di essi, l'attribuzione dell'intero punteggio per i figli a carico.

ART. 15.

(Assunzioni mediante richiesta numerica).

Le richieste numeriche devono contenere la descrizione delle mansioni cui adibire il lavoratore nell'ambito dell'orga-

nizzazione aziendale, l'indicazione della qualifica o profilo professionale e del livello o fascia professionale, l'unità produttiva dove si effettua la prestazione lavorativa e il trattamento economico-normativo; esse devono essere presentate dai datori di lavoro alla sezione circoscrizionale competente per territorio e redatte su apposito formulario le cui modalità sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego.

ART. 16.

(Procedura per l'evasione della richiesta numerica di manodopera).

Per l'evasione delle richieste numeriche di assunzione, la sezione circoscrizionale provvede alla convocazione dei lavoratori disponibili e in possesso dei requisiti professionali richiesti, secondo l'ordine di graduatoria.

La convocazione può essere effettuata mediante affissione, in apposito albo istituito presso la sezione circoscrizionale e con ogni altro mezzo idoneo, dei nomi dei lavoratori individuati ai sensi del comma precedente, con l'indicazione del rispettivo punteggio, della posizione occupata in graduatoria e dei requisiti professionali posseduti e corrispondenti a quelli richiesti. Al lavoratore convocato è data la facoltà di scegliere tra le eventuali diverse possibilità di avviamento alle quali egli può utilmente concorrere.

Il lavoratore assunto non può far valere il titolo di studio posseduto che non sia indicato nella richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica o del livello o fascia professionali per i quali è stato richiesto.

Nei confronti del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione,

la commissione circoscrizionale dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste.

ART. 17.

(Rinnovo dell'iscrizione).

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, entro tre mesi dalla fine di quello nel quale è avvenuta l'iscrizione o la successiva conferma, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro, di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, o il certificato sostitutivo, resta in possesso del lavoratore.

ART. 18.

(Norme per i detenuti e gli internati).

La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti e su autorizzazione dei direttori degli istituti, al lavoro extracarcerario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa all'in-

terno o all'esterno della casa di pena remunerata in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

I detenuti, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione centrale per l'impiego, determina i criteri di computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti che si iscrivano alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno della casa di pena, nulla è dovuto all'amministrazione carceraria, salvo la quota di mantenimento.

ART. 19.

(Convenzioni tra imprese e commissioni circoscrizionali).

L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori non superiore ad un terzo del totale dei lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione, l'ammissione a brevi periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione, al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

Copia del testo della convenzione viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

ART. 20.

.....
.....
.....

ART. 21.

(Ricorsi).

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è data facoltà di ricorso alla commissione provinciale per il collocamento, che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale, delle deliberazioni della commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale e pubblicazione sul foglio annunci legali, ai

controinteressati, i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunci legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo e di ogni altra procedura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione o della sezione circoscrizionale, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento o revoca.

Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

TITOLO II.

ESPERIMENTI PILOTA IN MATERIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO

ART. 22.

*(Esperimenti pilota e istituzione
delle agenzie per l'impiego).*

A cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono effettuati esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro della manodopera secondo le modalità di cui al presente titolo, per valutare, con il concorso delle parti sociali, la validità di eventuali diversi criteri di gestione del mercato del lavoro.

Tali esperimenti sono condotti in regioni o circoscrizioni individuate con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in aderenza al parere

espresso dalla commissione centrale per l'impiego.

Gli esperimenti previsti dai commi precedenti avranno la durata di un triennio a decorrere dal quarto mese successivo alla data del decreto di cui al comma precedente.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume le funzioni di indirizzo e coordinamento nazionale degli esperimenti pilota. Le commissioni regionali delle regioni in cui si effettuano, anche in una sola circoscrizione, gli esperimenti, svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento degli esperimenti stessi e le segreterie tecniche assumono la denominazione di agenzie per l'impiego.

Presso la segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e presso le agenzie di cui al comma precedente può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici e dalle Università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; la segreteria e le agenzie predette possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per l'utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro due mesi dall'emanazione dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo, determina, con propri decreti, sentite la commissione centrale per l'impiego e le commissioni regionali interessate, la struttura ed il funzionamento della segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego e delle agenzie, e fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Della segreteria può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

ART. 23.

(Attribuzioni delle commissioni regionali per l'impiego).

Le commissioni regionali per l'impiego, avvalendosi delle agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, gli uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) attuano, in via sperimentale, secondo i principi di cui al presente titolo, la gestione flessibile della normativa sul collocamento e sulla mobilità, sentite le parti sociali e nell'ambito di direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni regionali stesse;

c) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi di occupazione o a sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

d) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

e) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi d'intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

f) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

g) promuovono presso le commissioni circoscrizionali per l'impiego la stipula delle convenzioni di cui al precedente articolo 19 e promuovono presso le regioni l'organizzazione delle attività di formazione sul lavoro di cui al precedente articolo 20, ultimo comma;

h) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

i) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo del movimento cooperativo;

l) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche o comunque di difficile collocamento, in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione;

m) mantengono con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola i necessari contatti finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie agiscono in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera ed effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro che ne facciano esplicita richiesta.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati all'occupazione.

ART. 24.

(Proposte per nuovi criteri di gestione del collocamento).

Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie

per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono proporre nuovi criteri:

a) per la formazione e l'aggiornamento periodico delle graduatorie di precedenza per l'avviamento al lavoro;

b) per l'unificazione di liste distinte o speciali di avviamento al lavoro, compreso il collocamento agricolo;

c) in materia di richiesta numerica e nominativa di lavoratori nonché di avviamento a rapporti di lavoro ad orario ridotto o a tempo determinato.

Le proposte formulate ai sensi del comma precedente sono sottoposte all'esame della commissione centrale per l'impiego per l'eventuale adozione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dei necessari provvedimenti.

ART. 25.

(Esame dei risultati degli esperimenti pilota).

La segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego:

a) promuove la circolazione di notizie e lo scambio di esperienze tra i diversi uffici speciali;

b) sottopone alla commissione centrale per l'impiego relazioni annuali sull'andamento della sperimentazione;

c) presenta, al termine del periodo di cui all'articolo 22, terzo comma, alla predetta commissione una relazione conclusiva.

In aderenza al parere espresso dalla commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base della relazione conclusiva, può prorogare di un anno gli esperimenti.

Le agenzie presentano alla commissione regionale per l'impiego una relazione trimestrale sull'attività svolta e sulle iniziative in corso.

TITOLO III.

NORME SULLE PROCEDURE
PER LA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

ARTT. 26 - 37.

.....
.....
.....

TITOLO IV.

NORME SULLA GARANZIA
DEL SALARIO

ARTT. 38 - 50.

.....
.....
.....

TITOLO V.

NORME ORGANIZZATIVE
E FINANZIARIE

ART. 51.

(Programma straordinario di acquisto e costruzione di immobili).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a destinare annualmente una quota, non superiore al 20 per cento dello stanziamento annuale, delle somme di cui al successivo articolo 55 per l'attuazione, nel quinquennio 1981-

1985, di un programma straordinario di acquisti e costruzione di immobili al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione del lavoro e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche.

Il programma di cui al comma precedente viene predisposto su base regionale. Le regioni, sentiti i comuni, formulano le loro osservazioni in merito a tale programma entro il termine perentorio di 60 giorni dall'invio dello stesso da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La formulazione di eventuali osservazioni resta preclusa nel caso in cui esse non pervengano al predetto Ministero entro il termine indicato.

Il programma è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla rilevazione del patrimonio immobiliare e del suo stato di conservazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta alla commissione centrale per l'impiego una relazione con i dati relativi al censimento effettuato in base al precedente comma.

La relazione di cui al comma precedente, aggiornata annualmente e comprensiva degli interventi realizzati a norma dell'articolo 52 della presente legge nonché degli importi relativi, viene riportata in allegato alla Tabella XV del bilancio dello Stato.

ART. 52.

(Localizzazione, costruzione di beni immobili e loro manutenzione straordinaria).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 51 provvede

il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta per i primi tre anni del programma di cui al precedente articolo 51.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, le aree devono essere acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o di compravendita.

Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggior valore.

In ogni caso i valori delle aree e degli immobili da permutare non devono differire fra di loro di oltre il 50 per cento del valore dell'area e dell'immobile, o del complesso di aree e immobili, avente maggior valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per quanto non in contrasto con le norme di attuazione degli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto autonomo del Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica e di opere pubbliche.

Le sedi degli uffici centrali e di quelli periferici dell'ENPI e dell'ANCC non utilizzate dall'Istituto nazionale della previ-

denza sociale in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, sono destinate al soddisfacimento delle esigenze degli uffici regionali e provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali di cui al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

ART. 53.

(Dotazione organica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Ai fini di rendere attuabile la politica attiva del lavoro e funzionalmente operanti il sistema di automazione dei servizi statali di collocamento e le segreterie tecniche delle commissioni centrali e regionali per l'impiego, i giovani assunti ai sensi degli articoli 26 e 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione dei progetti specifici « Servizi statali di collocamento » e « Ispezione del lavoro » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché i dipendenti di ruolo di cui all'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i quali hanno superato o superino la prova di idoneità, sono collocati, secondo l'ordine della graduatoria approvata a seguito di detta prova, in soprannumero nei ruoli rispettivamente degli uffici del lavoro, dei collocatori e dell'Ispettorato del lavoro a decorrere dal decimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

In attesa della legge prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le particolari e straordinarie esigenze derivanti dalla prima applicazione della presente legge, è inoltre autorizzato, di concerto con il Ministro del tesoro, a integrare le dotazioni organiche dei ruoli del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione esistenti alla data del 1° gennaio

1978 di altre 1000 unità, di cui 400 sono assegnate alla settima qualifica funzionale, 150 alla sesta qualifica funzionale, di cui 50 assistenti sociali, 250 alla quarta qualifica funzionale e 200, di cui 50 operai, alla seconda qualifica funzionale.

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non si applicano per il quinquennio 1981-85 gli articoli 26-*quinquies*, 26-*sexies* e 26-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Le prove di esame relative ai concorsi per le qualifiche di cui ai commi precedenti sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare uno o più decreti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, per la individuazione dei titoli di studio, anche di contenuto scientifico-tecnico, che consentano la istituzione dei ruoli tecnici anche per la realizzazione del piano di automazione generale dei servizi statali dell'impiego e da destinare ai centri di elaborazione automatica dei dati necessari al perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 6 ed alla diffusione delle informazioni sul mercato del lavoro sull'intero territorio nazionale.

I decreti di cui al comma precedente sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla dotazione dei suindicati ruoli tecnici si provvede riservando non più del 20 per cento dei posti previsti dal secondo comma del presente articolo, assegnati ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, si applicano, fino al 31 dicembre 1983, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTT. 54 - 58.

.....
.....
.....

TITOLO VI.
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTT. 59 - 68.

.....
.....
.....